

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 61.2024

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO

VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA

VIA VERRASTRO 4
85100 POTENZA

ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO

VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE CALABRIA

VIA SAN NICOLA 8
88100 CATANZARO

ALLA REGIONE CAMPANIA

VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

VIA SABBADINI 31
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO

VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA

VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE

VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE

VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA

LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI, 21
10128TORINO

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA

E. P.C. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
FORESTALE

LORO SEDI

Oggetto: VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2024/2025.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI UNIONALI	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI.....	7
3. PREMESSA.....	11
4. DEFINIZIONI.....	11
5. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE – DRA – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE.....	13
6. SOGGETTI BENEFICIARI.....	13
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione.....	15
8. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN 	16
8.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande	17
8.2 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale	18
9. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.....	18
10. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE PRESSO L'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER TERRITORIO	18
11. CONTROLLI DI RICEVIBILITA'	19
12. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ.....	20
12.1 Controllo tecnico-amministrativo	20
12.2 Controllo in loco (ex-ante).....	20
13. GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'	22
14. PRESENTAZIONE DI RICORSO	22
15. DOMANDA DI VARIANTE.....	22
15.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario.....	24
16. MODIFICHE MINORI	24
17. COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	25
18. SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	26
19. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	27
19.1 Attestazione inizio lavori	27
19.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti.....	27
20. RINUNCIA ALL'AIUTO.....	28
21. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE	29
22. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO.....	29
22.1 Presentazione domanda.....	29
22.2 Verifica delle opere realizzate.....	30
22.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione	31
22.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese	31
23. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE	32
23.1 Domanda di sostegno	32
23.2 Domanda di saldo.....	32
24. VERIFICA DELLE AZIONI EFFETTUATE	32

25. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI.....	33
26. VERIFICA DEL CONTRIBUTO FINANZIATO E DELLA CONGRUITÀ CON LA TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI	33
27. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI E PENALITA'	33
28. SVINCOLO DELLE POLIZZE.....	34
29. CONDIZIONALITA'	35
30. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.....	35
31. ACCESSO AGLI ATTI.....	37
32. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	38
33. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	38
34. MODALITÀ DI PAGAMENTO	39
35. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	39
36. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN	40
37. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE	40
38. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	41
39. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI.....	41
40. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	41

1. RIFERIMENTI NORMATIVI UNIONALI

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento delegato UE 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022** che modifica il regolamento delegato UE 2017/891 e abroga i regolamenti delegati UE n. 611/2014, UE 2015/1366 e UE 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluno settori agricoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a)
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- **Regolamento delegato (UE) n.2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022**, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- **Regolamento delegato (UE) 2022 /2566 della Commissione del 13 ottobre 2022** che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022** che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **Regolamento delegato (UE) n.2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012** che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.
- **Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016**, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
- **Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i.**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
- **Regolamento (UE) 27 aprile 2016**, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990)** recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)** “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001)** “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)** “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;
- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005)** e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005)** “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- **Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)** “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;

- **Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007)** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- **Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008)** - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185**, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*”;
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150** “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010)** “*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*”;
- **Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010)** “*Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea*”;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)** “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- **D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011)** recante “*Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni*”;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011)** e s.m.i., “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012)** “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”;
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012):** “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** recante: “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*”
- **D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012):** “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33**, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

- **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013), recante: *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*;
- **D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e s.m.i.**, recante: *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*
- **Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899** relativo a *“Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020
- **Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967**– Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 162 del 12 gennaio 2015** – Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 5071 del 21 ottobre 2015** – Sotto intervento settoriale del reimpianto dei vigneti a seguito di una estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272**, concernente le *“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”*
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017** *“Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”*.
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849** relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173** recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- **Decreto Dipartimentale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n 681024 del 12/12/2023** - *“Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025”*

- **Decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646643** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- **Decreto del MASAF del 4 agosto 2023, n. 410748** relativo a Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.
- **Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- **Decreto ministeriale 15 febbraio 2024 n. 75113** relativo alla Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii.- ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria”;
- **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 166258 del 10/04/2024**, recante modifica all'articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 400046 del 28 luglio 2023;
- **Piano Strategico Nazionale** approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 18162.2017 del 1 marzo 2017 e s.m.i.** - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010** – Procedura delle garanzie informatizzate;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014** – Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr.
- **Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023** disciplina il fascicolo aziendale che costituisce la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017** – Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013

- **Istruzioni O.P. AGEA N 41 del 09/10/2017 e s.m.i.. OCM VINO** - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 – art. 21 - della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.
- **Circolare di Coordinamento n. 5577 del 25 gennaio 2022 VITIVINICOLO** – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- **Circolare di Coordinamento n.97744 del 29/11/2023** - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025"
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 25014 del 26/03/2024** recante “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- **Metodologia per il calcolo e l’utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l’intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027**, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale; in via di certificazione dall’Ente preposto.

3. PREMESSA

Le presenti istruzioni definiscono, per la campagna 2024/2025, le modalità operative per l’accesso al sostegno previsto dall’intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti di cui all’articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115.

L’applicazione di tale regime è definita dal Decreto Ministeriale di attuazione **n.646643 del 16 dicembre 2022** e s.m.i..

Ai sensi del Decreto Ministeriale **n. 400046 del 28 luglio 2023** le domande devono essere basate sul nuovo schedario vitivinicolo grafico.

Il Decreto Ministeriale **n. 166258 del 10 aprile 2024** stabilisce che qualora lo schedario grafico non sia completato, le Regioni possano optare per la presentazione delle domande basate sullo schedario vitivinicolo alfanumerico. A tal fine è sufficiente che le Regioni ne abbiano fatto richiesta all’Organismo Pagatore AGEA.

La casella di posta elettronica certificata (PEC) di Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente protocollo@pec.agea.gov.it.

4. DEFINIZIONI

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell’esecuzione delle operazioni e destinatario dell’aiuto (beneficiario);
- **OP AGEA:** l’Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA;
- **Regione/P.A.:** ufficio dell’amministrazione regionale o della P.A. competente per territorio;

- **Particella Viticola:** rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali;
- **Unità Vitata:** Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C
- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **Disposizione regionale di attuazione – DRA:** atto regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr. articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari – cfr. regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;

- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Viticultura eroica:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Varianti:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione/P.A. territorialmente competente.
- **Reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- **Presentazione domanda:** rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda/comunicazione, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata.
- **Trasmissione documentazione:** Inserimento mediante *upload* nell'applicativo settoriale di tutti gli allegati previsti dalle domande; la documentazione con firma autografa dovrà essere comunque inviata alla Regione territorialmente competente.

5. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE – DRA – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

Ai sensi del Decreto Ministeriale, di attuazione dell'intervento settoriale, n. 646643 del 16 dicembre 2022 e s.m.i. le Regioni e le P.A. adottano gli atti necessari per l'applicazione dell'intervento settoriale in oggetto e i parametri previsti dall'allegato 1 e 2 del DM.

L'OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire ai funzionari regionali/P.A., abilitati, di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate con atto regionale a partire dal **30 marzo 2024**.

L'operazione di cui sopra, a cura delle Regioni e P.A., è propedeutica alla fase di presentazione delle domande tramite portale SIAN.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari che possono accedere al sostegno sono:

- le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino,
- le persone fisiche e giuridiche che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento,
- le persone fisiche e giuridiche che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Il conduttore che non è proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il **consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario della superficie**.

È, inoltre, escluso dall'intervento settoriale l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato.

Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della finanziabilità.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono presentare la domanda di sostegno per la Ristrutturazione e Riconversione vigneti devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3, del DM prot. n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia una tra le condizioni inderogabili ai fini della ammissibilità per l'accesso al sostegno degli interventi unionali, nazionali e regionali basato sulle superfici, e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda di sostegno, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i richiedenti dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che le stesse possano oggetto di richiesta contributo con la domanda di sostegno.

Sulla base della normativa nazionale le superfici a vigneto devono essere opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto, è necessario che tutte le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

L'OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale alle Regioni e P.A.

Qualora nell'ambito di una DRA vi siano necessità specifiche relative a documenti non compresi tra quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti documenti devono essere costituire parte integrante della domanda.

7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno (con eventuale richiesta di anticipo);
- domanda di variante;
- domanda di pagamento di saldo.

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori,
- oppure,
- un pagamento in forma anticipata nel limite della percentuale stabilita dalla Regione/PA sul totale del contributo ammesso a finanziamento (non oltre l'80% del contributo ammesso) previa presentazione di garanzia/cauzione, con successiva liquidazione del saldo al collaudo, al netto dell'anticipo.

Per le domande di sostegno è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*
- *'Domanda di modifica'*, prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

È, inoltre, prevista la possibilità di presentare **una domanda di variante** (come da successivo paragrafo 15) in caso di richiesta:

1. di variazione delle opere da eseguire (modifica delle sole attività riferite al nuovo impianto);
2. di variazione della modalità di erogazione del contributo (saldo a collaudo senza anticipo, oppure con anticipo e saldo residuo a collaudo);
3. di variazione del beneficiario in caso di subentro;
4. di variazione del cronoprogramma

le Regioni\P.A., attraverso le loro DRA, possono ridurre le suddette tipologie di varianti, ossia non prevedere la possibilità di presentare varianti.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA (superficie minima, priorità, etc.). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Per il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno, secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo.

Procedura analoga dovrà essere eseguita per gli interventi relativi ai vigneti eroici/storici.

Per il richiedente non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di sostegno, l'articolo 3, comma 4 del Decreto Ministeriale di attuazione dell'intervento settoriale precisa che debba essere allegato, alla domanda stessa, il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i. Nell'allegato 5 alle presenti istruzioni è riportato il modello di consenso che deve essere compilato in tutte le sue parti, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e allegato alla domanda telematica.

Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Termini di presentazione delle domande di sostegno e domande di pagamento di saldo

Il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di sostegno all'OP Agea è disposto per la campagna 2024/2025, ai sensi del D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024, al 14 giugno 2024.

In base al cronoprogramma di realizzazione delle attività (cfr. paragrafo 22.1) indicato dal beneficiario nella domanda di sostegno, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata rispettivamente entro il **20 giugno del 2025, oppure del 2026 oppure del 2027.**

La domanda di modifica alla domanda di sostegno deve essere rilasciata, tramite gli applicativi sul portale SIAN, entro i termini di presentazione previsti per la domanda di sostegno, pertanto, per la campagna 2024/2025 entro e non oltre il **14 giugno 2024.**

Oltre i termini sopra indicati non POSSONO essere rilasciate domande di sostegno, di modifica o domande di pagamento di saldo.

Esclusivamente per le domande di pagamento saldo sarà possibile eseguire il rilascio entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate.

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni, termine di piantumazione delle barbatelle, per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

8. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

La compilazione e la presentazione di tutte le tipologie di domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda rende la domanda non ricevibile)

8.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande

Il richiedente, come sopra specificato, deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) presso la Regione territorialmente competente. La compilazione presso la Regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA, fermo restando che la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell'ufficio CAA che ha ricevuto lo specifico mandato;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione/P.A.

Le domande sono presentate dai soggetti abilitati per le superfici ubicate nelle seguenti Regioni di competenza dell'OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nel caso di compilazione di una domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa;
- un indicatore che consenta di distinguere ed identificare le domande afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del D.M. n. 646643 del 16/12/2022, così come individuato con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, nonché le domande afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie, cioè al fine delle riserve del plafond regionale previste in misura del 20%, per il vigneto eroico e storico, e del 15% per i reimpianti per ragioni fitosanitarie.

Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

8.2 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale

I soggetti che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono presentare la domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. SPID;

Coloro che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo Internet:

<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'Allegato 4.

9. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 6.

10. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE PRESSO L'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER TERRITORIO

Le domande di cui al punto 7.1, corredate da tutti i documenti previsti dalla DRA, dovranno essere trasmesse presso l'Ufficio regionale competente per territorio entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di rilascio della domanda (salvo scadenza più restrittiva prevista dalle DRA della Regione/PA).

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dalla Regione/PA, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire presso l'Ufficio regionale competente per territorio, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della Regione/P.A. di competenza.

In caso di trasmissione da parte del libero professionista delegato dalla Regione e dell'utente qualificato, i documenti da trasmettere dovranno essere in originale.

La Regione o PA con proprio provvedimento può definire ulteriori istruzioni per la trasmissione delle domande e relativi documenti da allegare.

Di tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere eseguito upload di ogni file, in formato “.pdf” con una dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

11. CONTROLLI DI RICEVIBILITA'

L'Ufficio regionale competente per territorio accerta la presentazione delle domande entro i termini di cui al paragrafo 7.1, la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione allegata secondo quanto previsto nelle DRA ai fini dei controlli di ricevibilità.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ufficio regionale competente per territorio.

Per tutte le fasi istruttorie, a partire dalla ricevibilità, l'OP AGEA rende disponibile alle Regioni/P.A. e ai CAA l'esito dei controlli tramite l'applicazione di consultazione delle domande sul portale SIAN.

L'Ufficio regionale competente per territorio provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione.

12. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

L'Ufficio regionale competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dai successivi punti 12.1 e 12.2 delle presenti istruzioni operative e dalle DRA.

12.1 Controllo tecnico-amministrativo

Il Funzionario istruttore, in sede di verifica, può chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa rispetto a quanto previsto ed allegato alla domanda di sostegno, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della stessa domanda.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

L'Ufficio regionale competente per territorio deve selezionare, con criteri di casualità e/o di rischio, un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno istruite, per eseguire una revisione dei controlli di ammissibilità effettuati. L'esecuzione della revisione dovrà essere svolta da un funzionario diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

12.2 Controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA esegue la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati, oggetto dell'intervento, su un campione estratto pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate per ogni singola Regione/P.A. facente capo all'OP Agea.

Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

Le suddette verifiche sono eseguite ai sensi dell'art. 42 del regolamento UE 2022/126, laddove si dispone che occorre procedere alla misurazione della superficie vitata, inclusa la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del richiamato regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per *«rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, oggetto di Ristrutturazione/Riconversione, per la campagna 2024/2025 possono essere effettuate solo a far data dal **5 novembre 2024**, salvo posticipo azioni di tale data indicate nelle DRA, oppure in caso di convocazioni in contraddittorio con l'Azienda dovute ad eventuali revisioni del controllo eseguito.

Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario entro termini antecedenti il **5 novembre 2024**.

Le convocazioni saranno notificate tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul Fascicolo aziendale del beneficiario.

A tal fine è impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi,

dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione/PA ed all' OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, nel caso in cui l'Ufficio regionale competente per territorio, ossia l'Amministrazione procedente, abbia effettuato le attività di sua competenza previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di convocazione per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza della notifica.

L'Azienda dovrà presentarsi in data e presso la sede indicate nelle convocazioni.

Solo in caso di giustificati motivi l'Azienda, entro e non oltre i cinque giorni che precedono la data di convocazione, può richiedere un posticipo dell'incontro contattando i riferimenti riportati nella convocazione.

La mancata presentazione, o risposta, alla convocazione equivarrà a tutti gli effetti ad una rinuncia da parte della Azienda ad ogni diritto, ed alla presentazione di controdeduzioni ed eventuali azioni di rivalsa agli esiti negativi assunti in sede del primo controllo.

Quanto sopra verrà assunto anche nel caso in cui la convocazione si sia resa necessaria per un approfondimento istruttorio. In tal caso si procederà con la chiusura d'ufficio del controllo e la redazione di un verbale unilaterale da parte della Regione che recepirà le risultanze del controllo iniziale, sia esso positivo oppure negativo, causa "mancata presentazione alla convocazione".

Ne consegue che per le casistiche sopra descritte, eventuali contestazioni non saranno prese in considerazione, per perdita di un diritto non esercitato entro un termine perentorio.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Reg. UE 2022/126.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, gli esiti saranno registrati e resi disponibili sul SIAN all'Ufficio regionale competente per territorio.

Le superfici riscontrate difformi non potranno essere finanziate.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto

13. GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'

L'Ufficio regionale competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità ed alla definizione della graduatoria delle domande entro il **13 dicembre 2024 come previsto da DM.**

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ufficio regionale competente per territorio.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria, le Regioni/P.A. che applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 2 comma 4 del DM effettuano il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda. Le Regioni/P.A. che non adottano detti criteri di priorità applicano il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata; le Regioni/P.A. effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

Le Regioni/ P.A., con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse.

L'Ufficio regionale competente per territorio comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 30 gg, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di sostegno (atto di esclusione della domanda). La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del Ministero tali termini possono essere posticipati purché sia garantito il rispetto del termine ultimo per la presentazione degli elenchi di liquidazione stabilito al successivo punto 19.

14. PRESENTAZIONE DI RICORSO

I richiedenti possono presentare ricorso all'Ufficio regionale competente per territorio, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.

15. DOMANDA DI VARIANTE

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo. Il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dall'Ufficio regionale competente per territorio ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato. Le varianti non possono

compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Le varianti, rispetto a quanto inizialmente approvato, devono essere conseguenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, queste devono essere imprevedute e imprevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto; in sintesi **non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.**

Le domande di variante possono essere presentate per le seguenti casistiche:

1. cambio della attività da eseguire, la variante in questione interesserà sole le due attività ristrutturazione e riconversione, questa deve avvenire nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (**nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno**);
2. tipologia di erogazione della modalità del contributo (con richiesta di anticipo o senza anticipo)
3. variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al punto 18.
4. Variante al cronoprogramma

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte al punto 8.1.

Inoltre, le domande di variante sono ricevibili solo se presentate e rilasciate telematicamente, altre modalità di inoltro rendono le domande di variante non ricevibili con immediata decadenza.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all'Ufficio regionale competente per territorio come previsto al punto 10. L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà procedere alla ricevibilità e le successive fasi istruttorie come al punto 11) e deve trasmettere al beneficiario l'autorizzazione, o il diniego, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate prima della comunicazione di ammissibilità al finanziamento ed entro e non oltre i termini di seguito indicati:

- ✓ il 15 novembre 2024, la variante di cui al punto 1),
- ✓ il 15 dicembre 2024, la variante di cui al punto 2),
- ✓ il 30 novembre dell'anno da cronoprogramma meno 1 (anno cronoprogramma 2026 entro il 30/11/2025), la variante di cui al punto 3),
- ✓ 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, e comunque nel limite dei 3 anni dalla finanziabilità (campagna 2024/2025 limite massimo 20/06/2027) la domanda di variante di cui al punto 4).

Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata e riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Rispetto alle suddette date le Regioni/PA possono prevedere, tramite le proprie DRA, termini maggiormente restrittivi, possono, inoltre, disporre di non accettare varianti.

Il richiedente potrà procedere con la variante solo ad avvenuto accoglimento della stessa da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

Gli Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

15.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

1. invio della domanda all'Ufficio regionale competente per territorio entro i termini previsti al punto 10;
2. preautorizzazione da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio e comunicazione ad entrambe le parti, cedente e cessionario;
3. nel caso in cui la domanda di variante interviene nella fase successiva del pagamento anticipato, deve essere rilasciata l'appendice di subentro, da parte del cessionario, alla polizza madre, questa dovrà essere trasmessa all'Ufficio regionale competente per territorio, con contestuale trasferimento di tutti gli impegni ed obblighi inizialmente assunti dal cedente.
4. trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario
5. lavorazione della polizza/appendice di subentro
6. autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 30 novembre dell'anno n-1 considerando l'anno n quello di scadenza, come da cronoprogramma domanda di sostegno, di presentazione domanda di saldo.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il cessionario sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

16. MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare modifiche all'operazione inizialmente approvata.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità da parte della Regione territorialmente competente.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione

tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e di quanto disposto dalle DRA.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione;
- 4) non devono determinare variazioni rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di sostegno.

Devono considerarsi modifiche minori:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto.

La modifica non può determinare una riduzione di spesa; pertanto, le variazioni che incidono in diminuzione sulla finanziabilità calcolata mediante i costi *standard* non potranno a nessun titolo essere accolte (a titolo esemplificativo, la modifica del sesto di impianto potrebbe determinare la variazione della classe definita con i costi *standard* con la domanda di sostegno).

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, all'Ufficio regionale competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'Ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di 7 giorni solari.

17. COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Devono intendersi cause di forza maggiore esclusivamente quelle previste all'art 6 comma 1) lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

1. protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;
2. compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

L'Ufficio regionale competente per territorio potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale. L'esito del riconoscimento della causa invocata dovrà essere comunicato al richiedente entro e non oltre 20 giorni dalla data ricevimento dell'istanza.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

18. SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al punto 17, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata all'Ufficio regionale competente per territorio che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria.

In presenza di domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede, munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno dovrà recarsi presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo

garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante dovrà stampare l'appendice di garanzia per la successiva sottoscrizione da parte dell'Ente e del beneficiario subentrante, con firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente all'Ufficio regionale competente per territorio l'originale dell'appendice di subentro entro 7 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'Ufficio regionale competente per territorio cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

L'Ufficio regionale competente per territorio chiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ufficio regionale competente per territorio con proprio provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

Gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità dovranno essere trasmesse all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

19. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

19.1 Attestazione inizio lavori

Per le domande di sostegno ammesse al finanziamento con richiesta del pagamento anticipato, entro e non oltre il termine del **15 aprile 2025 (salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni\P.A. nelle DRA)**, devono pervenire all'Ufficio regionale competente per territorio l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i..

L'attestazione di inizio lavori comunicata all'Ufficio regionale competente per territorio verrà registrata, da parte dello stesso Ufficio con apposita procedura su portale SIAN.

19.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dall'Ufficio regionale competente per territorio la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione l'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAU e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAU del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 7 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 aprile 2025 (salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni\P.A. nelle DRA)** direttamente all'Ufficio regionale competente per territorio.

L'Ufficio regionale competente per territorio cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre, l'Ufficio regionale competente per territorio provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il **28 aprile 2025** a cura dell'Ente Istruttore complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ufficio regionale competente per territorio.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ufficio regionale competente per territorio comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

20. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, deve inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito Sian, come utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA, Libero Professionista e Regione).

Nella fase successivamente alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC o raccomandata A\R, esclusivamente all'Ufficio Regionale territorialmente competente.

In ambedue i suddetti casi, l'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata A\R).

La revoca dell'aiuto deve essere notificata al beneficiario

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso all'accesso dell'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

21. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

L'Ufficio regionale competente per territorio può provvedere alla revoca 'motu proprio' di un atto di concessione (domanda di aiuto) fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

Come già rilevato nei precedenti paragrafi, la revoca, successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinuncia e della domanda di pagamento, la Regione/PA dovrà, immediatamente, notificare all'Azienda il provvedimento di revoca con conseguente attivazione delle procedure di recupero, qualora sia stato percepito un anticipo. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

22. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO

22.1 Presentazione domanda

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno dell'anno del cronoprogramma.

Al beneficiario che presenta la domanda saldo oltre il termine di scadenza, come da cronoprogramma fissato dal beneficiario stesso nella domanda di sostegno (entro 20/06/2025 o 20/06/2026 o 20/06/2027), viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno solare di ritardo e comunque entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del

termine fissato per la presentazione della domanda stessa. Le domande di saldo presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate e con conseguente revoca del finanziamento.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda al paragrafo 7.1 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all'Ufficio regionale competente per territorio come previsto al punto 10.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 11. **A corredo della domanda saldo, il richiedente è tenuto a presentare le planimetrie dettagliate, 1:2000, di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – ecc.). Foto geotaggata comprovante l'ultimazione dei lavori effettuate ai vertici dei nuovi vigneti impiantati.**

Il nuovo vigneto impiantato deve “riportare”, sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto e qualora erogato un anticipo, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito percepito nelle modalità indicate nell'apposito paragrafo dedicato ai recuperi.

Inoltre, verrà applicata l'esclusione dall'intervento settoriale di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà comunicare, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione del recupero dell'importo percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente maggiorazione del 10%, immettendo a sistema i relativi dati.

Si raccomanda la verifica dei dati riportati in domanda di saldo in quanto nessuna correzione potrà essere accettata successivamente al rilascio della stessa.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili e la conseguente decadenza dal contributo finanziato.

22.2 Verifica delle opere realizzate

I controlli in loco vengono effettuati sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, verrà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

22.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 27;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fidejussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superiori di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si raccomanda alle Aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

22.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese

sostenute, la seguente dicitura “Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025”.

23. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

Tutta la documentazione dovrà essere caricata, mediante *upload*, all’interno dell’applicativo settoriale tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb

23.1 Domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno andrà allegata la seguente documentazione:

- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività oggetto della domanda (impianto da estirpo – nuovo impianto)

23.2 Domanda di saldo

Alla domanda di saldo andrà allegata la seguente documentazione

- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell’impianto (scasso, spietramento, livellamento, ecc.) comprovante l’effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l’estensione, caricando le fatture stesse mediante upload all’interno dell’applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb;
- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell’intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
- Fatture del materiale vivaistico caricate mediante upload all’interno dell’applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb. I riferimenti delle predette fatture nell’apposita applicazione;
- Fatture del materiale di sostegno caricandole mediante upload all’interno dell’applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb. I riferimenti delle predette fatture nell’apposita applicazione;

Le Regioni\P.A., attraverso le loro DRA, integrare l’elenco con ulteriore documentazione.

24. VERIFICA DELLE AZIONI EFFETTUATE

Le Regioni/P.A., devono effettuare controlli sull'effettivo svolgimento delle azioni previste nelle tabelle dei costi standard, mediante la verifica della documentazione caricata a sistema. Nello specifico Regioni/P.A. dovranno predisporre la selezione di un campione di almeno il 5% delle domande di saldo presentate. Detto campione dovrà essere selezionato per il 25% con criterio casuale e per il 75% con criteri di rischio. La verifica dovrà essere ultimata, con compilazione di check list, prima del pagamento del saldo.

25. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

Le Regioni/PA, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispongono gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi all'OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte delle Regioni/P.A. degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono:

- **Entro e non oltre il 30 giugno 2025 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale; per le solo domande finanziate per eventuali scorrimenti di graduatoria il termine ultimo è il 30 luglio 2025**
- **Entro e non oltre il 21 settembre dell'anno del cronoprogramma di realizzazione delle attività indicato dal beneficiario nella domanda di sostegno, per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo.**

Le Regioni/PA sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dall'Art. 46 comma 6 del Reg. 1308/2013, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle previste visite di controllo.

26. VERIFICA DEL CONTRIBUTO FINANZIATO E DELLA CONGRUITÀ CON LA TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI

Il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non deve superare il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto a quanto previsto, a seconda delle attività svolte, nella Tabella standard dei costi unitari.

L'Ufficio regionale competente per territorio comparerà la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante in base a quanto previsto dalla tabella standard dei costi unitari

27. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI E PENALITÀ

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto,

al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
 - a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%.
 - rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
 - presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
2. Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:
 - presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo;
 - hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

28. SVINCOLO DELLE POLIZZE

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario.

Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento e previa verifica dell'avvenuto rilascio della certificazione antimafia con esito liberatorio, ove richiesto.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

29. CONDIZIONALITA'

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

30. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con **legge del 29 dicembre 2021, n. 233** è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai **fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro**.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (**All.5**) in merito alla **conduzione, o non conduzione, di terreni** agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente **iscrizione, o non iscrizione**, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta **per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia**.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;

2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per “**familiari conviventi**” si intende “**chiunque conviva**” (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorsi i termini di **trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia**, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di **quarantacinque giorni** dalla comunicazione della Prefettura.

Nei **casi di urgenza**, l'OP Agea **procede immediatamente** dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di **erogazioni disposte sotto condizione risolutiva**, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle **Variazioni degli organi societari**: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011” e smi.*

L'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà essere eseguito il pagamento da parte dell'OP Agea.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo dalla Regione/PA, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell'Ufficio regionale competente per territorio verificare periodicamente, tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematica.

Le suddette disposizioni interessano anche le Regioni/PA che non intendono avvalersi della delega da parte dell'OP Agea, per l'istruttoria delle domande di pagamento.

31. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e smi, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Informazioni relative al certificato di polizza/contratto di polizza;
- Domanda di sostegno/pagamento/variante;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN

Di conseguenza l'Organismo pagatore Agea non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

32. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2024/2025 si conclude entro il 15 ottobre 2025. Di conseguenza, tutte le domande con pagamento dell'anticipo non liquidate da AGEA entro tale termine, risulteranno decadute.

33. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti è l'Ufficio Regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) è l'Ufficio Interventi no SIGC.

34. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto. Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

35. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2116 ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 2022/2116, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per gli importi garantiti da cauzioni si applica quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento ed all'articolo n. 28 del regolamento delegato UE n. 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

La procedura di recupero prevede che lo svincolo di una garanzia avvenga a seguito del rimborso dell'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa unionale.

Se il pagamento dell'indebito percepito, maggiorato del 10%, non viene eseguito entro il termine indicato nella nota di prima richiesta (30 giorni dalla notifica), l'OP Agea avvia immediatamente il procedimento di incameramento della garanzia in virtù di quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. UE n. 2022/128 ed all' articolo n 28 – paragrafo 2) del Reg. UE n. 2022/127.

La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale l'ente competente, nei modi e nei termini di legge.

Le procedure di recupero devono inderogabilmente essere attivate entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di saldo.

Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità descritte ai paragrafi precedenti, l'Ufficio legale l'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

36. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

37. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Le somme giacenti sui conti correnti accessi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoriери e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

38. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio del 02 dicembre 2021, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

39. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che **tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.**

40. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
--	--

	<p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p> <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'AGEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>
<p>Durata del trattamento</p>	<p>I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.</p>
<p>Ambito di comunicazione</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi</p>

e diffusione dei dati personali	consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it .
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.

Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio: <ul style="list-style-type: none"> • alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, oppure • alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it. <p>Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
---------------------------------	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo: www.agea.gov.it.

Il Direttore
Pier Paolo Fraddosio

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. () cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____

Data di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

Estremi dell'atto di costituzione _____

Capitale sociale _____

Durata della società _____

Oggetto sociale: _____

Codice fiscale/P.I. _____

Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (...) cap.....in via.....n°.....,
indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità didell'impresa.....che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.....come segue:

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Forma giuridica:
Oggetto sociale:
Codice fiscale/P.I.
Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto/a _____ (cognome e nome)

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____

in qualità di _____

della Società _____

Indirizzo Pec: _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.Lgs 159/2011

di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età:

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA

Di **NON** avere familiari conviventi (*) di maggiore età.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante (**)

(*) Per “**familiare convivente**” si intende “**chiunque conviva**” con il dichiarante, purché maggiorenne.

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs 159/2011

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

Autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

A (Ente interessato) di _____

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a _____ Prov. _____ il _____ residente a _____
Prov. _____ in via/piazza _____
n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante ⁽²⁾

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **verrà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(¹) Costituiscono cause ostative l'aver in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 *bis* c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi

delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. –sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

⁽²⁾ Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

PROCEDURA PER L'ACCESSO AL PORTALE COME UTENTE QUALIFICATO

Iscrizione

Il processo di 'iscrizione utenti qualificati' (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA (www.agea.gov.it)) abilita gli utenti a svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi ai settori di cui richiede iscrizione.

All'accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione. In particolare, per la domanda di cui alle presenti Istruzioni Operative, l'utente dovrà selezionare il settore: "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Reg. (UE) n. 1308/2013".

Per le ditte individuali verrà richiesto il codice fiscale e un indirizzo e-mail (utilizzato dall'Amministrazione per tutte le successive comunicazioni).

Per le ditte giuridiche verrà richiesto l'inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale, il codice fiscale della ditta per la quale verrà presentata la dichiarazione e l'indirizzo e-mail.

Attenzione: i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze con i quali verranno confrontati.

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, non verrà mai richiesto l'inserimento del proprio codice fiscale, poiché il titolare della carta è garantito dal dispositivo stesso.

Con l'inserimento di un **codice captcha** (immagine con numeri che devono essere digitati nell'apposito campo) si conclude la prima fase della richiesta di iscrizione.

All'indirizzo e-mail indicato verrà inviato un link che consentirà l'inserimento della documentazione richiesta dall'Amministrazione per la verifica dei requisiti necessari. Per effettuare l'upload (**solo documenti formato PDF**) selezionare il tasto 'Inserisci'. Si raccomanda di accertarsi della leggibilità dei documenti inseriti prima di completare l'operazione.

I documenti richiesti sono i seguenti:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- b. Tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, per il servizio di cui trattasi, non viene richiesta la trasmissione di alcun documento.

Al termine della procedura il servizio assegna all'utente un numero progressivo che potrà essere utilizzato per informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta, le fasi previste sono:

- approvazione della richiesta di iscrizione da parte dell'Amministrazione
- validazione dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze
- predisposizione dell'utenza e invio del PIN che dovrà essere utilizzato nella fase successiva (il PIN viene trasmesso per posta ordinaria all'indirizzo che risulta presso l'Anagrafe tributaria)

Lo stato di avanzamento di tale processo potrà essere visualizzato tramite un link comunicato via e-mail o tramite il numero verde del SIAN.

Al termine del trattamento della richiesta, verrà inviata una e-mail per comunicare, in caso di esito positivo, come procedere per ottenere le credenziali di accesso al sistema oppure, in caso di esito negativo, il motivo

che ha impedito la corretta conclusione delle fasi di verifica e approvazione (es: dati anagrafici non validi, documentazione non completa, ecc.).

Registrazione

Il processo di 'registrazione utenti qualificati' (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA (www.agea.gov.it) prevede l'inserimento del codice fiscale e dei seguenti dati:

- a) l'indirizzo di posta elettronica (o la sua riconferma per controllo)
- b) eventuale numero di cellulare (per invio sms)
- c) il PIN (N.B. questo codice non è richiesto per utenti CNS)
- d) il codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell'apposito campo)
- e) l'autorizzazione all'accesso dei dati personali

L'indirizzo di posta elettronica è lo stesso dichiarato in fase di Iscrizione ma è possibile modificarlo.

A chiusura del procedimento di registrazione viene inviata una e-mail con le credenziali e le istruzioni per l'autenticazione.

Compilazione e sottoscrizione della domanda da parte dei richiedenti in proprio (utenti qualificati)

Attraverso le credenziali di accesso al portale così ottenute, l'utente qualificato procederà nella compilazione richiesta di sostegno, utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN.

L'accesso all'applicazione per la Compilazione delle domande per l'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve essere effettuato partendo dal portale Sian (sian.it) per passare poi al link Agea (nella sezione 'Organismi Pagatori).

Si raccomanda di non effettuare l'accesso diretto all'area riservata del Sian; anche se poi si entra nell'area riservata, con questo percorso l'applicazione per la Compilazione delle domande per l'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non è disponibile.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda (il sistema genera un PDF completo di barcode univoco) e procedere alla fase finale di rilascio del documento con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione. La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Per gli utenti in possesso di CNS la fase di rilascio avviene attraverso la sottoscrizione della domanda tramite il dispositivo di firma digitale.

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE
SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE VIGNETI**

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
1					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
n					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

SEZIONE B – DICHIARAZIONE e AUTORIZZAZIONE

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome) (nome)..... CUA (in seguito indicato come “richiedente”) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, e s.m.i

DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di _____ (esempio: affitto, comodato, proprietà, ecc) n. _____ del _____ registrato presso _____ in data _____

- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di mia proprietà consistono in (barrare tutte le tipologie di lavoro che sono proposte) :

Con modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

Estirpo e reimpianto Reimpianto anticipato Utilizzo di autorizzazioni

Senza modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

Estirpo e reimpianto Reimpianto anticipato Utilizzo di autorizzazioni

- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti comportano, da parte del conduttore dei terreni in questione, il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione produttiva degli investimenti previsto dalla regolamentazione comunitaria e dell'Atto regionale;
- Di essere a conoscenza che tale vincolo è della durata di anni....., a partire dalla realizzazione degli interventi, stabilita con Atto della Regione n. del (estremi del provvedimento regionale);
- Di essere a conoscenza che la realizzazione degli interventi deve essere conclusa entro la data massima stabilita dall'Atto regionale e, comunque non oltre il termine di 3 anni dal loro inizio;
- Di essere consapevole/i che in caso di cambio di conduzione tali vincoli si intendono trasferiti al conduttore pro tempore, fino alla scadenza dei vincoli stessi;
- Di essere consapevole che qualora la domanda di pagamento in argomento fosse ritenuta ammissibile all'aiuto, il contributo comunitario previsto verrà erogato al richiedente;
- Di autorizzare il richiedente ad effettuare gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici sotto indicate:

Comune	Sigla Prov.	Sez.	Foglio	Particella	Sub

SEZIONE C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento sotto specificato/i:

Dichiarante	tipo documento	numero	rilasciato da	data rilascio
1				
2				
n				

Data Luogo

FIRME DICHIARANTI

1.

2.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, codice fiscale _____ in
qualità di ^[1] _____, e legale rappresentante della Società ^[2] _____ con sede legale in
_____ Via/Piazza _____ Codice Fiscale _____ titolare
dell'istanza\domanda n. _____

DICHIARA

che ai fini della ricezione delle comunicazioni relative all'istanza\domanda n. _____
ha eletto domicilio digitale: posta elettronica certificata _____ ;

- Coincidente con quella inserita nel proprio Fascicolo Aziendale;
- si impegna a mantenere, tale PEC attiva fino alla conclusione dell'istanza\ domanda di aiuto e/o sostituirla con una attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(Timbro della Società e firma leggibile
della persona munita di poteri)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE E RIDUZIONI

		Mq				
S _{oprt}	Superficie totale ammessa al finanziamento dell'operazione	30.000				
	Di cui:					
S _{B1r}	attività (1) richiesta	8.000				
S _{C1r}	attività (2) richiesta	22.000				
			Es. 1	Es. 2	Es. 3	Es. 4
			Mq	Mq	Mq	Mq
S _{tm}	Superficie totale intervento settoriale		26.000	20.000	18.000	14.000
Perc	% non realizzata = $100 - ((S_{tm} * 100) \setminus S_{oprt})$		13,33	33,33	40,00	53,33
S _{oprl}	Superficie operazione liquidabile		26.000	6.667	3.600	0
S _{B1m}	Superficie attività (1) intervento settoriale		4.000	8.000	8.000	8.000
S _{B1l}	Superficie attività (1) liquidabile		4.000	2.667	1.600	0
S _{C1m}	Superficie attività (2) intervento settoriale		22.000	12.000	10.000	6.000
S _{C1l}	Superficie attività (2) liquidabile		22.000	4000	2000	0

Formule per il calcolo

Superficie operazione liquidabile (S_{oprl})

Es. 1: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento non supera il 20%

$$S_{opri} = S_{tm}$$

Es. 2-3: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento tra il 20% ed il 50%

$$S_{opri} = S_{tm} - (S_{tm} * (\text{Perc} * 2) / 100)$$

Es. 4: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento supera il 50%

$$S_{opri} = 0$$

Di seguito si riportano le diverse situazioni sanzionabili

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Da restituire o incamerare o erogare</i>	<i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni ¹
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni ¹
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno ¹
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

¹Non applicabile in caso di CFM/CE come dall'art. 17 delle presenti Istruzioni Operative

prot. AGEA.ALA.0000000 del gg/mm/aaaa

(compilata da)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a _____ () il _____
(comune) (prov.) (data)

residente a _____ ()
(comune) (prov.)

in Via _____ n. _____
(indirizzo) (civico)

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI

Domanda di sostegno N.: _____

CUAA del richiedente: _____

Denominazione del richiedente: _____

ELENCO DELLE OPERE DA REALIZZARE COME DA DOMANDA DI SOSTEGNO

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE MINORI

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Il presente documento firmato dal richiedente deve essere scansionato e acquisito tramite le funzioni disponibili nel portale SIAN.

Il richiedente dichiara di aver verificato con accuratezza i dati presenti in questa comunicazione, consapevole che tali modifiche dovranno essere riportate nella domanda di saldo, pena il mancato riconoscimento dell'aiuto.

Qualora la presente comunicazione sia stata informatizzata da un Centro di Assistenza Agricola o da un tecnico abilitato, il richiedente si impegna a farla pervenire, entro 7 giorni solari dalla data di registrazione riportata nel frontespizio, agli uffici dell'Amministrazione regionale attenendosi alle modalità da questa indicate.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

In fede

firma del richiedente o del rappresentante legale

Nel caso in cui la comunicazione venga resa per una diversa ubicazione del vigneto da realizzare ed i nuovi terreni non siano di proprietà del richiedente, alla presente deve essere allegato il consenso dei proprietari come da allegato 5.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, all'ufficio competente via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Allegato rilasciato dal SIAI